

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12.07.2019

Oggi 12.07.2019 alle ore 20,30, in seconda convocazione, presso la sede dell'Associazione "A.O.B.P. sita in Piazza Papa Giovanni XXIII a Portograndi, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei Soci della su citata Associazione per la trattazione del seguenti punto all' o. di g.:

- Approvazione nuovo statuto dell'Associazione .

Il Presidente Bruno Capitanio in apertura dei lavori, sentito il parere favorevole dell'unanimità dei presenti, procede alla nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea rispettivamente nelle persone di Zorzi Maurizio e Bruno Zanchetta.

Il Presidente, Zorzi Maurizio, dopo la verifica dei presenti e delle deleghe, constatato il numero legale dichiara valida l'Assemblea.

Spiega il motivo che ha reso necessario modificare alcune parti dello Statuto al fine di renderlo coerente al D. Lgs 117/2017. Informa che il testo dello Statuto è stato redatto con il supporto del Centro per il Volontariato di Venezia (CSV): dapprima sono state indicate le parti del vecchio Statuto che dovevano essere modificate per rispondere al D. Lgs 117/2017, è seguita la verifica del testo definitivo da noi redatto. Una volta sottoposto e approvato dall'Assemblea lo Statuto verrà trasmesso al CSV e agli organi Istituzionali preposti al riconoscimento e alla registrazione.

Successivamente invita i presenti ad esprimersi sul metodo di lavoro da seguire, presentando varie opzioni. A tale fine si sceglie di dare lettura ad ogni singolo articolo dello Statuto e dare spazio di volta in volta agli interventi dell' Assemblea.

Nel corso della presentazione, gli interventi, per la maggior parte, sono volti alla richiesta di chiarimenti sul contenuto del testo, soprattutto nelle parti in cui questo diverge rispetto al precedente Statuto.

Terminata la lettura ed esauriti gli interventi dei presenti, su richiesta del Presidente, l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto dando mandato al Consiglio Direttivo di apportare eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Alle ore 22,00, esaurita la trattazione del punto all'o. di g., il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

Il Presidente
(Zorzi Maurizio)



16 MAR. 2023

Il Segretario
(Zanchetta Bruno)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Venezia
Ufficio Territoriale di San Donà di Piave

N° 494 Atti Privati Serie 3°
Esatti € esente

IL FUNZIONARIO (*)
Giovanni Maimone
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Eugenio Amilcare



Associazione Ornitologica Basso Piave ODV (A.O.B.P) -

regolarmente affiliata alla

F.O.I.-E.T.S.

(Federazione Ornicoltori Italiani)

C.F. 83024740271

STATUTO SOCIALE



Costituzione - sede - durata - scopi

Art. 1)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs 117/2017 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia del Terzo Settore l'Associazione denominata "Associazione Ornitologica Basso Piave ODV" (A.O.B.P.) riconosciuta nel Registro della Regione Veneto con il N° VE0488 apartitica e anticonfessionale. Opera nel territorio della regione Veneto, ed è regolarmente affiliata alla "Federazione Ornicoltori Italiani - F.O.I. E.T.S.

La A.O.B.P. (O.D.V.) ha sede in Quarto d'Altino (VE) c/o il Centro Civico di Portegrandi Piazza Papa Giovanni XXIII°.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art 2)

La A.O.B.P.- O.D.V.. è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs 117/2017, s.m.i. e delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

La durata della A.O.B.P.-O.D.V.. è illimitata.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 3)

Il presente statuto è modificato con delibera dell'Assemblea adottata con la presenza e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art.4)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- la conservazione, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio ornitologico locale,***
- la salvaguardia, la conservazione e la tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici, per la salvaguardia e la protezione delle specie aviarie in via di estinzione.***

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- lett. e) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/17: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della Legge 14 Agosto 91 n. 281
- lett. f) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/17: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del Decreto Legislativo 22.1 2004 n. 42 e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- a. **coordina e regola l'attività svolta dai propri associati;**
- b. **promuove la tutela delle specie ed il miglioramento delle razze e delle varietà, disponendo l'anellamento obbligatorio e legalizzando la tenuta facoltativa dei registri di allevamento;**
- c. **coopera con altre Associazioni del settore alle iniziative intese a difendere l'ambiente naturale;**
- d. **promuove sotto l'egida della F.O.I. -E.T.S. le mostre ornitologiche ufficiali;**
- e. **promuove attività culturali ed educative al fine di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche dell'ambiente, dei relativi processi ecologici atti a garantire l'equilibrio naturale e alla valorizzazione del patrimonio ornitologico in generale;**
- f. **provvede alla cura e alla gestione di oasi naturalistiche/ecologiche, curando la riproduzione e ripopolamento di specie acquatiche e non, e incrementando il numero di capi ospitati nelle oasi stesse, soddisfacendo alle loro necessità alimentari;**
- g. **provvede alla gestione del Centro Visite "Airone" ubicato presso il Centro Civico di Portegrandi e l'Oasi naturalistica di Trepalade, al recupero e ricovero di uccelli feriti da sistemarsi nelle apposite voliere, incrementa e conserva la collezione ornitologica del museo ornitologico della sala riunioni del Centro Civico.**
- h. **organizza visite guidate e iniziative di carattere didattico - formativo, rivolte soprattutto alle scolaresche, al fine di diffondere le conoscenze dell'ambiente in generale e delle sue peculiarità;**
- i. **conclude convenzioni e collaborazioni con enti (ad esempio Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile, Organismi amministrativi Comune, Provincia e Regione) o Istituti scolastici su progetti specifici riguardanti comunque la cura e la salvaguardia dell'ambiente in generale.**

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Sono soci aderenti all'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà e volontariato.

La A.O.B.P.- O.D.V. può annoverare tra i propri aderenti:

- a. Associati allevatori;**
- b. Associati allevatori allievi di età compresa tra i 9 ed i 18 anni;**
- c. Associati non allevatori o sostenitori.**
- d. Associati onorari.**

Gli associati allevatori sono iscritti obbligatoriamente al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.) con un numero progressivo federale di matricola.

La domanda di iscrizione alla A.O.B.P.-O.D.V. va presentata al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo da richiedersi alla segreteria;

l'ammissione è facoltà del Direttivo stesso.

L'iscrizione decorre dal giorno della delibera di ammissione. La quota associativa è intransmissibile, non rimborsabile e non è rivalutabile ed è determinata dall'Assemblea. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo di azione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 6)

Gli aderenti alla A.O.B.P.-O.D.V. hanno il diritto di:

- a. eleggere gli organi dell'organizzazione;***
- b. presentarsi candidati per essere eletti negli organi dell'Associazione***
- c. essere informati sulle attività della Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi dello statuto;***
- d. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge.***
- e. sono garantiti i principi di democraticità della struttura.***
- f. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista***
- g. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 37;***
- h. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;***

Nessuna carica può essere affidata a chi non è iscritto alla A.O.B.P. da almeno 1 anno

Art.7)

Gli aderenti alla A.O.B.P.-O.D.V. devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

Quale associato non è ammessa l'iscrizione a più associazioni, affiliate alla F.O.I.-E.T.S. L'associato che desideri trasferirsi ad altra associazione deve informare l'associazione di provenienza per il trasferimento e presentare l'autocertificazione alla nuova associazione da cui risulti che, nei suoi confronti, non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono altre eventuali cause ostative al trasferimento. L'associato colpito da provvedimento disciplinare non può ottenere l'iscrizione ad altra associazione fintantoché durano gli effetti del provvedimento medesimo e non siano cessate altre eventuali cause ostative.

Art. 8)

Gli iscritti alla A.O.B.P.-O.D.V devono astenersi dal partecipare a manifestazioni ornitologiche organizzate in contrasto con i regolamenti federali.

Gli associati hanno il dovere di:

.rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

.versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 9

Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 10

Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Disposizioni disciplinari

Art. 11)

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai tesserati sono le seguenti:

- a. censura;**
- b. sospensione;**
- c. espulsione.**

Art. 12)

La censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi si rende autore di mancanze che rechino danno alla A.O.B.P.-O.D.V. ed, direttamente o indirettamente, ai suoi associati.

La sospensione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola le norme statutarie e regolamentari, nonché di chi, con il proprio comportamento fomenta disordini o dissidi di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento di censura.

La sospensione può estendersi da un minimo di un mese ad un massimo di sei.

L'espulsione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola le norme statutarie e regolamentari, nonché di chi, con il proprio comportamento fomenta disordini o dissidi di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento di sospensione.

Art. 13)

Gli associati sospesi perdono il diritto a partecipare a manifestazioni ornitologiche ufficiali organizzate da qualsiasi altra associazione affiliata alla F.O.I. - E.T.S. per tutto il periodo della sospensione. Il provvedimento medesimo comporta inoltre la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte.

Art. 14)

Il Consiglio Direttivo è competente a giudicare le infrazioni e le violazioni commesse dai propri associati. Il Consiglio Direttivo non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti degli associati senza aver loro preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la loro difesa.

Art. 15)

I provvedimenti adottati dall'Associazione nei confronti dei propri associati devono essere notificati alla F.O.I. - E.T.S.

Organi dell'Associazione

Art. 16)

Gli organi della A.O.B.P.- O.D.V. sono i seguenti:

- a. Assemblea Generale;**
- b. Consiglio Direttivo;**
- c. Presidente;**
- d. Collegio dei Revisori dei Conti;**
- e. Collegio dei Probiviri.**

Assemblea Generale

Art. 17)

L'Assemblea Generale, composta da tutti gli associati aderenti, è sovrana nelle decisioni prese. La convocazione dell'Assemblea Generale, con relativo ordine del

giorno, viene fatta a tutti gli associati, a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione almeno 15 giorni prima della data stabilita

Art. 18)

Per poter partecipare all'Assemblea generale con diritto di voto, l'associato deve essere iscritto da almeno 90 giorni ed essere in regola con la quota associativa per l'anno in corso. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati compreso se stesso.

Art. 19)

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno. Tale convocazione deve venire effettuata entro il mese di aprile per discutere e deliberare sulla relazione tecnico - morale - finanziaria della gestione e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno; in particolare per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi. Spetta inoltre all'Assemblea Generale l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

a. Direttivo;

b. predisporre lo schema del bilancio preventivo e presentare il conto del consuntivo al Consiglio Direttivo.

Patrimonio

Art. 20)

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo ogni qual volta ritenga necessario la consultazione degli associati. Può essere inoltre convocata in caso di grave necessità su richiesta di un terzo degli associati con un anticipo di almeno venti giorni. All'atto della richiesta di convocazione devono essere comunicati alla segreteria gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

Art. 21)

In caso di assoluta necessità l'Assemblea Generale può nominare un Commissario con il compito di amministrare la A.O.B.P.- O.D.V. e di preparare le elezioni per la costituzione di un regolare Consiglio Direttivo. Il mandato affidato al Commissario può durare al massimo tre mesi. Per la convocazione dell'Assemblea si applica l'art. 22.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli associati. In seconda convocazione, che potrà aver luogo anche dopo un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di un terzo degli associati.

Art. 22)

L'Assemblea Straordinaria convocata per l'approvazione di modifiche statutarie e per la nomina del Commissario, richiede la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 3/4

degli associati. Le delibere relative dovranno esse adottate dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera anche lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 23)

L'Assemblea, insediata ai sensi del presente statuto, procede alla nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

Quando l'Assemblea deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, procede inoltre alla nomina di due scrutatori, del presidente e del segretario di seggio.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, per appello nominale, per acclamazione. Le votazioni per le elezioni dei consiglieri, vanno sempre effettuate a scrutinio segreto.

Art. 24)

I componenti del Consiglio Direttivo, non possono partecipare alle votazioni sull'operato del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 25)

Dei lavori dell'Assemblea Generale dev'essere redatto, a cura del Presidente dell'assemblea, un apposito verbale che verrà conservato nel registro dei verbali.

L'assemblea:

- **determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;**
- **approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;**
- **nomina e revoca i componenti degli organi sociali;**
- **nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;**
- **delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
- **delibera sull'esclusione degli associati**
- **delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;**
- **approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
- **delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;**
- **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.**

Consiglio Direttivo

Art. 26)

La A.O.B.P.-O.D.V. è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri che vengono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale. Durano in carica tre anni e possono venire rieletti.

La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri

Nessuna carica può essere affidata a chi esercita commercio in campo ornitologico.

Art. 27)

I candidati dovranno far pervenire il loro nominativo per iscritto almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni del Consiglio Direttivo e il Consiglio uscente predispone la lista dei candidati.

Spetterà poi agli associati, scegliere i nominativi graditi purché il totale delle preferenze non superi le sette. Le schede portanti più di sette preferenze saranno nulle.

Art. 28)

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione elegge nel proprio seno a maggioranza dei presenti, con votazioni separate:

- a. un Presidente;**
- b. un Vicepresidente;**
- c. un Segretario;**
- d. un Vicesegretario.**

Il segretario ed il vicesegretario potranno essere nominati, su proposta del Presidente, anche al di fuori del Consiglio Direttivo: in tal caso non avranno diritto di voto. Incarichi specifici potranno venire assegnati ai singoli consiglieri.

Art. 29)

Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade a tre anni dalla sua nomina o quando cinque dei suoi elementi abbiano rinunciato al mandato. Il consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, è considerato decaduto dalla carica. La sostituzione di un consigliere decaduto o dimissionario, avviene in base alle preferenze espresse dall'Assemblea nelle votazioni previste per l'elezione del Consiglio.

Art. 30)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente oppure su richiesta di minimo quattro consiglieri e dovrà essere convocato almeno ogni sessanta giorni.

Il Consiglio Direttivo si considererà dimissionario pure nel caso che non possa più raggiungere il numero di quattro consiglieri essendo stata esaurita la lista delle preferenze espressa dall'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio stesso.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,**
- attua le deliberazioni dell'assemblea,**
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,**
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,**
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,**
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,**
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,**
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,**
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.**

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Presidente

Art. 31)

Il Presidente rappresenta legalmente la A.O.B.P.-O.D.V., convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, prende tutte le iniziative che ritiene opportune aventi carattere di urgenza, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione. Rappresenta la A.O.B.P. - O.D.V. alle riunioni del Consiglio Direttivo del Veneto - Trentino Alto Adige ed all'Assemblea Generale della F.O.I. E.T.S. . In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono espletate dal Vicepresidente. Per quanto riguarda la presenza all'Assemblea Generale della F.O.I. E.T.S.. ed alle riunioni del Consiglio Direttivo Veneto - Trentino Alto Adige, in caso di impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, il Presidente potrà delegare a rappresentarlo provvisoriamente un altro consigliere. Il Presidente sottoscrive il verbale del Consiglio Direttivo e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione dove può essere consultato dagli aderenti.

Segretario

Art. 32)

Il lavoro amministrativo della A.O.B.P.-O.D.V. è svolto dal Segretario ed è suo compito:

- a. curare la tenuta del libro dei verbali delle assemblee degli associati;***
- b. curare la compilazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;***
- c. curare l'aggiornamento dei libri amministrativi;***
- d. tenere aggiornato lo schedario degli associati;***
- e. amministrare i fondi dell'Associazione in base alle delibere del Consiglio***

Art. 33)

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili di sua proprietà opportunamente riportati in un registro inventario con indicazione della quantità e del valore;***
- b. fondi liquidi obbligatoriamente registrati sul registro cassa delle entrate/uscite.***

Collegio Revisori dei Conti

Art. 34)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e di un supplente che vengono eletti dall'Assemblea generale dei soci, anche fra i non Soci. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

E' compito dei revisori dei conti:

- a.esaminare le risultanze dei bilanci consuntivi;***
- b.verificare che ogni uscita sia documentata con regolari pezze giustificative;***
- c.presentare una relazione all'Assemblea Ordinaria;***
- d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;***
- e. in base all'articolo 14 D.Lgs,117/2017, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.***

Art. 35)

I rilievi emersi in sede di ispezione, saranno segnalati al Presidente. Nel caso vengano accertate irregolarità amministrative, queste dovranno venire contestate su un apposito verbale di verifica e sottoposte all'Assemblea. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'organizzazione.

Collegio dei Probiviri

Art. 36)

Il Collegio dei Probiviri, cui è demandato di pronunciarsi sulle controversie sorte fra la A.O.B.P.-O.D.V. ed gli associati e fra gli organi statutari stessi, è composto da tre membri scelti preferibilmente nel campo forense. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L'elezione a proboviro avviene per acclamazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Libri sociali

Art. 37)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione; anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;***
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;***
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.***

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Risorse economiche

ART. 38)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;***
- contributi pubblici e privati;***
- donazioni e lasciti testamentari;***
- rendite patrimoniali;***
- attività di raccolta fondi;***
- rimborsi da convenzioni;***
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.***

Distribuzione del patrimonio

ART. 39)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Bilancio

ART. 40)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

Bilancio sociale

ART. 41)

E' redatto nei casi e modi previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Convenzioni

ART. 42)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Responsabilità ed assicurazione degli associati e dell'organizzazione

ART. 43)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Devoluzione del patrimonio

ART. 44)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

rt. 45)

Per quanto non contemplato nel presente statuto ci si rifarà allo Statuto Nazionale della F.O.I. E.T.S. ed al Regolamento Organico della stessa, allo spirito dei quali sono ispirati anche i precedenti articoli.

ART. 46)- (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Modifica dello Statuto approvata dall'Assemblea dei Soci dell'A.O.B.P.-O.D.V. in Portegrandi, il 12 Luglio 2019.

Il Presidente dell'Assemblea

Zorzi Maurizio



Il Segretario

Zanchetta Bruno

ALLEGATO AL



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Venezia
Ufficio Territoriale di San Donà di Piave

N° 684 Atti Privati Serie 3°
Esatti € ESENTE

IL FUNZIONARIO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Eugenio Amilcare